



COMUNE DI BROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Tel: 0941 536013

I.V.A. 00324280833

Fax: 0941 536029

SERVIZIO URBANISTICA

ORD. N. 15 del 26/07/2019

IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

PREVIA REVOCA DELLA ORDINANZA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE N. 109 DEL 02/03/2015 E DEL'ORDINANZA N. 14 DEL 19/07/2019.

(art. 34 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

OGGETTO: FISCALIZZAZIONE EX ART. 34 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. DELLE OPERE REALIZZATE AL PIANO ATTICO DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARINA, IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 30/85 E N. 54/83.

DITTA: OMISSIS

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che, con l'istanza assunta al protocollo generale in data 11/05/2015, al numero 6588, il Signor **omissis**, per le opere di cui all'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011 e alla successiva Ordinanza di Sgombero e Acquisizione al Patrimonio Comunale n. 109 del 02/03/2015, ha richiesto la fiscalizzazione prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

Vista l'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011, disposta al Signor **omissis**, per le opere in difformità alla C.E. n. 30/85, realizzate nell'unità immobiliare posta nel fabbricato sito in Via Marina, censita nel N.C.E.U. al foglio di mappa 3, con la particella 19 sub 22, consistenti :

- nel cambio di destinazione d'uso da lavanderia stenditoio a civile abitazione con diversa distribuzione interna;
- nell'ampliamento dei locali aventi oggi superficie complessiva di mq. 160,00 per un'altezza di m. 2,80 e volume pari a mc. 448,00;
- nella realizzazione di n. 4 tettoie, tutte con struttura in legno e copertura con materiali diversi;
- nella realizzazione di due piccoli vani di mq. 5,12 x m 2,00 (h media), per un volume di mc. 10,24;
- nella realizzazione di un volume tecnico alla IV elevazione destinato a locale ascensore di mq. 15,88 x m 3,10 (h media) per un volume di mc. 49,23

Vista l'Ordinanza di Sgombero e Acquisizione al Patrimonio Comunale n. 109 del 02/03/2015, disposta a seguito dell'inottemperanza all'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011, accertata dai VV.UU. giusta comunicazione prot. n. 1712 del 04/10/20104;

Vista la Perizia Giurata, resa dall'arch. Valentino Gammeri, presso Giudice di Pace di Naso in data 11/05/2015, allegata alla suddetta richiesta di fiscalizzazione, attestante che:

- *“ oltre quanto già demolito e modificato, non è possibile demolire nell'unità immobiliare di cui all'oggetto altre strutture murarie o in cemento armato facenti parte delle opere realizzate in difformità senza che ciò arrechi grave pregiudizio alla parte conforme al progetto approvato con la c.e. N. 54/83 e riproposto nella C.E. n. 30/2005 rendendola inutilizzabile o inaccessibile;*
- *potrebbero invece essere demolite senza alcun pregiudizio le strutture in legno esterne e precisamente la tettoia lato Est e il pergolato lato Ovest, ma le stesse potrebbero essere mantenute in applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 4/2003 che prevede la possibilità di regolarizzazione delle opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge stessa dietro pagamento corrispettivo in esse stabilito.”;*

Preso atto di quanto certificato dall'arch. Valentino Gammeri sulla impossibilità ad eseguire la completa demolizione delle opere per le quali è stata ingiunta l'Ordinanza n. n. 14 del 30/05/2011;

Posto che il comma 2 dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/01, dispone che *“quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al etc..”*;

Ritenuto, in considerazione di quanto certificato dall'arch. Gammeri Valentino e in ragione della sopra richiamata norma di legge, di poter accogliere l'istanza di fiscalizzazione presentata dal Sig. **omissis**, per opere di cui l'Ordinanza di Demolizione n. n. 14 del 30/05/2011;

Vista la nota prot. n. 9516 del 10/06/2019, con la quale è stato comunicato al Sig. **omissis** il relativo accoglimento della domanda, fermo restando il pagamento della sanzione determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. in complessivi € **69.997,62**, da corrispondere in n. 5 rate con scadenza annuale di € **13.999,524**;

Vista la ricevuta di pagamento della prima rata della suddetta sanzione, giusto bonifico della BNL del 05/07/2019 di € **13.999,53**;

Preso atto della Polizza Fideiussoria della ITALIANA ASSICURAZIONI – Agenzia di Brolo – Numero 2019/13/64544343, posta a garanzia del pagamento delle restanti rate il cui importo ammonta a complessivi € **55.998,06**;

Considerato che con la fiscalizzazione delle opere realizzate in difformità alla C.E. n. 30/85 del 23/12/1985 e N. 54/83 del 24/06/1983, vengono meno le condizioni che hanno determinato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale disposto con l'Ordinanza n. 109 del 02/03/2015;

Vista l'Ordinanza n. 14 del 19/07/2019, con la quale, previa revoca dell'Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell'Ordinanza 109 del 02/03/2015, per le opere di cui all'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011, è stata disposta la fiscalizzazione prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/01;

Rilevato, che, per mero errore materiale il Sig. **omissis**, nella summenzionata Ordinanza n. 14 del 19/07/2019, è stato generalizzato come *“omissis”*;

Ritenuto, in ragione della sopra evidenziata inesattezza dover disporre la relativa correzione mediante l'annullamento dell'Ordinanza n. 14 del 19/07/2019 e la sua corretta riproposizione;

DISPONE

L'annullamento dell'Ordinanza n. 14 del 19/07/2019;

ACCOGLIE

l'istanza di fiscalizzazione presentata dal Sig. **omissis**, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. in luogo della demolizione delle opere abusivamente realizzate nell'unità immobiliare posta nel fabbricato sito in Via Marina, censita nel N.C.E.U.

al foglio di mappa 3, con la particella 19 sub 22, disposta con l'Ordinanza n. 14 del 30/05/2011.

REVOCA

In ragione di quanto sopra l'Ordinanza di Sgombero e Acquisizione al Patrimonio Comunale n. 109 del 02/03/2015, disposta nei confronti del Sig. **omissis**, a seguito dell'inottemperanza all'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011.

ORDINA

Al Sig. **omissis**, per le opere abusivamente realizzate nell'unità immobiliare posta nel fabbricato sito in Via Marina, censita nel N.C.E.U. al foglio di mappa 3, con la particella 19 sub 22 ed oggetto dell'Ingiunzione di Demolizione n. 14 del 30/05/2011, il pagamento della sanzione di complessivi € 69.997,62, dilazionato in n. 5 rate di € 13.999,524, da corrispondere alle seguenti scadenze:

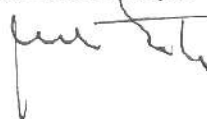
- 1) **Prima rata** di € 13.999,524, già corrisposta giusto bonifico della BNL del 05/07/2019;
- 2) **Seconda rata** di € 13.999,524, entro un anno dalla data di notifica della presente ordinanza;
- 3) **Terza rata** di € 13.999,524, entro due anni dalla data di notifica della presente ordinanza;
- 4) **Quarta rata** di € 13.999,524, entro tre anni dalla data di notifica della presente ordinanza;
- 5) **Quinta rata** di € 13.999,524, entro quattro anni dalla data di notifica della presente ordinanza;

AVVERTE

che non provvedendo nel termine sopra indicato al pagamento delle relative rate, questo Comune dovrà procedere alla riscossione mediante escussione della polizza fidejussoria. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro gg. 60 ed al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 26/07/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Basilio Ridolfo)




RELATA DI NOTIFICA

N. _____ del Reg. Notifiche

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere notificato in data odierna copia della presente ordinanza ai Sig.

consegnando copia a _____

Li, _____

Il Messo Comunale
